

I PERMESSI PER LE ELEZIONI:

PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:

La materia è riassunta dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992. I permessi **retribuiti straordinari** per recarsi a votare **spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza** sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

- ✓ un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- ✓ due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:

il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:

- ✓ Il **personale con rapporto a tempo indeterminato** può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all'articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL.
- ✓ Il **personale con rapporto a tempo determinato** può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all'art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO, su presentazione della tessera elettorale:

→ Elettori residenti in Italia

Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^a che per la 2^a classe

Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

→ Elettori residenti all'estero

Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^a classe e gratuità del viaggio per la 2^a classe

Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria

Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore

Auto: Gratuità del pedaggio autostradale

**PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI
PRESSO I SEGGI ELETTORALI:
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)**

Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall'art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell'art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. **L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.**

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di **recupero compensativo:** due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE:

Il personale con contratto a tempo indeterminato, può richiedere, cumulativamente,

- **per i docenti:** tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009 (nota 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica);
- **per il personale ATA:** tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, nonché, fino a un massimo di quindici giorni di ferie di cui all'art. 13 comma 11 del CCNL 2006-2009

Il personale con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del CCNL 2006-2009.

Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può fruire di un ulteriore **periodo di aspettativa non retribuita**, non valida ai fini dell trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 2006-2009.